

ART. 1

Oggetto del regolamento

Il presente regolamento disciplina, nell'ambito dei principi dettati dall'articolo 38 della Costituzione e dalla Legge n. 328/2000, l'assistenza economica ai cittadini che ne manifestano il bisogno, con la finalità di offrire un sostegno utile al superamento dello stato di disagio.

ART. 2

Finalità

I Comuni dell'Ambito Territoriale Ortonese n. 28, garantiscono i servizi sociali in favore di tutti i cittadini residenti e di quelli in possesso di permesso di soggiorno. Potranno inoltre essere erogati interventi di emergenza anche a persone transittanti nel territorio dell'Ambito che si trovino in condizioni di particolare gravità e/o necessità.

Tali interventi rivestiranno comunque carattere temporaneo e di emergenza.

Gli interventi di assistenza e sicurezza sociale erogati dall'Ambito Territoriale Ortonese n. 28 sono finalizzati a:

- a) protezione ed assistenza di persone e famiglie in condizioni di particolare disagio economico e sociale, sia di carattere permanente che temporaneo, prive di sufficienti mezzi di sussistenza con l'eventuale carico di persone inabili;
- b) tutela degli anziani, assicurando agli stessi adeguati mezzi di sussistenza, agevole mobilità sul proprio territorio; assumendo iniziative che proteggano il loro diritto a continuare ad essere parte, con dignità e rispetto, delle loro famiglie e della comunità locale della quale sono componenti;
- c) protezione della maternità, dell'infanzia e della prima età evolutiva; prevenzione delle situazioni di disagio e di devianza giovanile ed iniziative per la prima assistenza ed il recupero dei soggetti a provvedimenti delle autorità giudiziarie minorili;
- d) protezione delle persone portatrici di handicap, con il fine di garantire il rispetto della dignità, della libertà e dell'autonomia della persona disabile, promuovendone il recupero funzionale e sociale e la piena integrazione nella famiglia, nella società, nella scuola e nel lavoro;
- e) recupero di persone in situazioni di particolare difficoltà e disagio socio-economico, emarginati per tossicodipendenze, malattie mentali ed altre cause di emarginazione;
- f) interventi temporanei per ricovero sfrattati senza-tetto e concorso nei canoni di locazione abitativa.

ART. 3

Forme di intervento

Al conseguimento di tali obiettivi l'Ambito Territoriale Ortonese n. 28 provvederà con l'approntamento di progetti personalizzati che potranno prevedere l'erogazione di servizi socio - assistenziali anche di natura domiciliare, l'inserimento in Centri diurni o strutture residenziali di tipo familiare o educativo delle differenti categorie di persone in difficoltà, e la definizione di interventi assistenziali ed economici, secondo le seguenti modalità:

- assistenza economica per servizio di utilità sociale;
- assistenza economica continuativa;
- assistenza economica straordinaria;
- assistenza alloggiativa;
- forme di intervento concernenti un contributo economico per minori, disabili, anziani e adulti ospiti di servizi residenziali e non.

Nel definire la prestazione, l'Ambito Territoriale Ortonese n. 28 opera in modo da avere le maggiori garanzie che il trasferimento monetario sia effettivamente destinato a superare le concrete situazioni di povertà. In particolare, qualora sussistano situazioni di conflitti familiari accertate, l'Ambito Territoriale Ortonese n. 28 può erogare la prestazione a persona diversa dal capofamiglia o da chi ha presentato la domanda, individuando la persona che maggiormente garantisce l'effettivo utilizzo della prestazione a beneficio di tutto il nucleo familiare.

ART. 4

Condizioni di accesso

Ogni intervento di assistenza economica, prestato nelle differenti forme di cui all' articolo 2, è inquadrato in un progetto redatto e finalizzato al reale recupero sociale del cittadino singolo o nucleo familiare che richiede il sostegno.

Si intende per nucleo familiare, la famiglia costituita da uno o da entrambi i coniugi e dai figli legittimi, naturali riconosciuti, adottivi e affiliati; fanno altresì parte del nucleo familiare il convivente more- uxorio, gli ascendenti, i discendenti, i collaterali fino al terzo grado, purché la stabile convivenza risulti dallo stato di famiglia. Possono inoltre essere considerate componenti il nucleo familiare le persone non legate da vincoli di parentela o affinità, purché la convivenza risulti anagraficamente e sia finalizzata alla reciproca assistenza morale e materiale ed abbia carattere di stabilità.

Concorrono alla formazione del reddito le entrate dei soggetti ad imposta IRPEF relativa a tutti i componenti del nucleo familiare, come precedentemente costituito in età lavorativa, assumendo come periodo di riferimento l'anno solare precedente a quello della richiesta, a meno che il bisogno non maturi nell'anno in corso in conseguenza di avvenimenti che hanno cambiato completamente la situazione reddituale.

L'ammontare del reddito considerato viene determinato secondo quanto stabilito nel Decreto Legislativo 31 Marzo 1998, n° 109 e Decreto Legislativo 3 maggio 2000 n.130, e dovrà essere inferiore ai limiti indicati all'articolo 5. Il contributo economico è subordinato alla condizione che il richiedente, sia esso persona sola o nucleo familiare, non abbia parenti tenuti alla corresponsione degli alimenti, come da disposizioni previste nel Codice Civile (artt. 433-448), o, qualora presenti, non siano in condizioni di dare sostegno economico. Sulla verifica di tali condizioni, il Servizio Sociale Comunale e il Servizio Sociale Professionale di Ambito hanno la più ampia facoltà di verifica e controllo.

Qualora i parenti tenuti agli alimenti siano in condizioni economiche tali da poter corrispondere un contributo economico, ma pur invitati a farlo, si rifiutino di adempiere ai propri obblighi, l'Ambito territoriale n. 28 procederà comunque all'erogazione del contributo, ma si avvarrà della facoltà di procedere ad azione legale di rivalsa per il recupero delle somme erogate indebitamente.

Comunque, l'intervento di assistenza economica è subordinato alle risorse a disposizione dell'Ente di Ambito Sociale n. 28 "Ortonese".

I soggetti ammessi alle prestazioni hanno l'obbligo di:

1. comunicare al Comune, entro 20 giorni, ogni variazione, anche derivante dalla mutata composizione familiare, delle condizioni di reddito e di patrimonio dichiarate al momento della presentazione della domanda;
2. rispettare gli impegni assunti con l'accettazione del progetto di integrazione sociale.

ART.5

Criteri di determinazione del "minimo vitale"

Il "minimo vitale" viene individuato come parametro di riferimento per gli interventi erogatori descritti nel presente regolamento.

Il "minimo vitale" viene determinato, ai sensi del D.Lgs. n.109/98 e del D.Lgs. n. 130/2000, come segue

Numero componenti il nucleo familiare: fascia di reddito:

1 importo assegno sociale INPS

2 importo assegno sociale INPS X 1,57

3 importo assegno sociale INPS X 2,04

4 importo assegno sociale INPS X 2,46

5 importo assegno sociale INPS X 2,85.

Maggiorazione di 0,35 per ogni ulteriore componente.

Maggiorazione di 0,20 in caso di assenza del coniuge e presenza di figli minori.

Maggiorazione di 0,50 per ogni componente con handicap psico – fisico permanente di cui all'articolo 3, comma 3, della Legge 5 febbraio 1992 n. 104, o di invalidità superiore al 66%.

Maggiorazione di 0,20 per nuclei familiari con figli minori, in cui entrambi i genitori svolgono attività di lavoro e di impresa.

L'importo dell'assegno sociale dell'INPS sarà rivalutato annualmente in base agli aumenti pensionistici.

ART. 6

Criteri per la determinazione del reddito

Il reddito si intende costituito dalle entrate complessive assoggettabili all'IRPEF delle persone e del nucleo richiedente.

Nel calcolo del reddito si tiene, inoltre, conto di ogni ulteriore entrata a qualsiasi titolo percepita. In ottemperanza alla normativa vigente, la rendita INAIL e l'indennità di accompagnamento di cui alla legge n. 18/80, non vengono conteggiate all'atto della determinazione del reddito.

I beneficiari di accompagnamento dovranno, però dimostrare di utilizzare effettivamente le somme percepite per le finalità previste dalla legge 18/80.

Ai sensi del D.Lgs. n. 109/98 e del D.Lgs. n. 130/2000, il reddito complessivo del nucleo familiare sarà quello risultante dal certificato ISEE.

ART. 7

Modalità di accesso alle prestazioni

La richiesta di prestazioni assistenziali di natura economica deve essere inoltrata con apposito modulo predisposto dall'Ente di Ambito Sociale, alla cui compilazione gli operatori di Segretariato Sociale devono assicurare l'assistenza, in conformità al presente Regolamento.

L'istanza avrà valore di autocertificazione per le dichiarazioni in essa formulate e dovrà essere corredata dai documenti previsti per ogni specifica prestazione.

L'istruttoria delle domande fa capo al Segretariato Sociale del Comune del richiedente che provvederà a convocare l'èquipe che formulerà il progetto di intervento.

L'èquipe è composto da:

1. Sindaco e/o Assessore delegato ;
2. Coordinatore Tecnico del PdZ.
3. Coordinatore di Area Sociale di pertinenza del caso;
4. Assistente Sociale del Servizio Professionale;
5. Operatore di segretariato sociale.
6. Referente ASL dell' Area Distrettuale Ortonese in caso di bisogno socio-sanitario.

In tale fase è data all'Ente di Ambito Sociale la più ampia facoltà ispettiva e di controllo, con il supporto anche della Polizia Municipale, attraverso l'utilizzo di appositi strumenti di rilevazione.

Il progetto di intervento verrà allegato alla domanda sottoscritta dal richiedente e verrà trasmesso al Segretariato Sociale, il quale avvierà le procedure per la formalizzazione dell'intervento stesso.

ART. 8

Azione di rivalsa per sussidi indebiti

I cittadini che hanno fruito indebitamente di interventi dell'Ambito Territoriale Ortonese n. 28, sulla base di dichiarazioni mendaci e/o documenti falsi, sono tenuti a rimborsare con effetto immediato quanto percepito, fatte salve le conseguenze di carattere penale di cui all'art. 496 del Codice Penale per le dichiarazioni false.

ART. 9

Adeguamento dei parametri economici

Tutti i limiti di reddito e le entità del contributo vanno rivalutati alla data del 1° Gennaio di ogni anno secondo l'indice ISTAT dell'incremento del costo della vita per operai ed impiegati registrato nell'anno precedente.

ART. 10

Assistenza economica per servizio di utilità sociale – assistenza finalizzata

L'assistenza economica per servizio di utilità sociale finalizzata consiste nell'intervento a favore di soggetti che siano privi di occupazione ed abili al lavoro, per i quali viene elaborato un progetto che oltre a restituire loro dignità, li renda partecipi e promotori attivi della propria azione di recupero.

Tale intervento, che viene definito con un progetto individuale elaborato come dall'art.7 prevede le mansioni che l'interessato deve svolgere e che possono concretizzarsi nella messa a disposizione del proprio impegno in uno dei seguenti settori organizzati dall'Amministrazione Comunale, sempre che la situazione reddituale dello stesso, calcolata secondo quanto stabilito nei precedenti articoli, sia inferiore al minimo vitale sopra indicato:

- servizio di custodia, pulizia, vigilanza e manutenzione, apertura e chiusura di strutture pubbliche
- servizio salvaguardia e manutenzione del verde pubblico;
- servizio di aiuto a disabili ed anziani;
- servizio di home maker (piccoli lavori di manutenzione domestica,...);
- servizi amministrativi vari.

Ad ogni assistito impegnato sarà erogato il contributo previsto, la cui entità non potrà superare la somma di euro 350,00= al mese, per un periodo massimo di sei mesi nell'arco di un anno. Il progetto individuale dovrà contenere le modalità di impegno dell'interessato e quelle relative al pagamento del contributo.

Detti incarichi che il Comune affiderà a soggetti, disoccupati o inoccupati non costituiranno rapporto di lavoro subordinato, né di carattere pubblico, né privato, né a tempo determinato, né indeterminato, ma esclusivamente un rapporto di locazione d'opera ai sensi dell'art. 2222 del Codice Civile, in quanto trattasi di attività a carattere meramente "occasionale" e rese esclusivamente a favore della città, per cui le prestazioni non sono soggette ad IVA.

Per l'inserimento nelle attività di Utilità sociale i cittadini dichiareranno in apposito modello di domanda di non svolgere alcuna attività lavorativa e di essere disponibili a prestare la propria opera consapevole che in nessun caso detta prestazione potrà assumere il carattere di lavoro subordinato nei confronti dell'Amministrazione. Per detto servizio si provvederà a stipulare apposita assicurazione per infortuni e responsabilità civile.

ART. 11

Assistenza economica continuativa

L'assistenza economica continuativa consiste in un sussidio mensile da erogare a nuclei familiari o persone sole che non possono provvedere al soddisfacimento dei propri bisogni primari a causa delle loro condizioni economiche e sociali, e che per la loro condizione socio-sanitaria non possono essere oggettivamente inserite in servizi di utilità sociale. Rientrano in questa categoria gli invalidi con una percentuale di invalidità superiore al 60%.

L'intervento economico dovrà avere carattere di temporaneità ed essere limitato al tempo necessario al reperimento, da parte del nucleo familiare o del singolo cittadino, dei mezzi economici necessari al sostentamento.

L'intervento deve essere definito in un progetto specifico predisposto come **dall'articolo. 7** e deve contenere:

- definizione degli obiettivi e della finalizzazione dell'intervento;
- durata dell'intervento: inizio e fine della prestazione;
- ammontare della somma mensile da erogare, tenendo conto della **tabella 1** del minimo vitale;
- verifica della evoluzione socio-economica del progetto.

Possono accedere alla predetta prestazione i nuclei familiari o le persone sole che non raggiungano un reddito annuale superiore a quello previsto **all'articolo 5**.

L'eventuale contributo verrà erogato a partire dalla data della determinazione dirigenziale, avrà la durata massima di sei mesi e non potrà superare la somma di euro 200,00 mensili.

L'intervento può essere concesso anche sotto forma di pasti, acquisti di derrate alimentari e forniture di alimenti per bambini.

Tale contributo potrà essere sospeso in qualsiasi momento, qualora venga accertato il cambiamento delle condizioni che hanno determinato lo stato di bisogno.

In tale intervento economico rientrano anche i sussidi economici tesi a favorire la permanenza nel nucleo familiare di minori, anziani e disabili, a rischio di istituzionalizzazione.

ART.12

Assistenza economica straordinaria

L'assistenza economica straordinaria è un intervento "una tantum" rivolto a nuclei familiari o a persone sole, che si trovano a dover fronteggiare una improvvisa e straordinaria situazione di bisogno (gravi eventi morbosi che comportino spese sanitarie non coperte dal S.S.N., spese eccezionali per l'inserimento scolastico e professionale, calamità naturali, improvvisa mancanza per decesso, abbandono, carcerazione od altro di persona apportante un significativo contributo economico al nucleo familiare, ecc.).

La richiesta di intervento deve essere debitamente documentata e la misura del contributo sarà commisurata alla situazione complessiva del richiedente o del nucleo familiare, il cui reddito sarà calcolato così come indicato negli **articoli 5 e 6**, e alloggiativi nei limiti fissati dalla tabella 1.

Il contributo straordinario può essere concesso anche in presenza di un reddito superiore a quello indicato nel minimo vitale, qualora l'evento straordinario colpisca il produttore di reddito. In questo caso sarà operata una riduzione proporzionale del contributo straordinario, così come indicato nella tabella 1.

Il contributo non potrà superare il 70% della spesa sostenuta e documentata e comunque non potrà superare un importo massimo di euro 516,46=.

Coloro che beneficiano di un intervento economico straordinario non possono ricevere eventuali contributi continuativi per il mese di erogazione del contributo "**una tantum**".

ART. 13

Assistenza alloggiativi

L'assistenza economica, finalizzata al pagamento di un affitto per l'alloggio in cui si vive, viene concessa a quei nuclei familiari, che trovandosi in difficili condizioni economiche, non usufruiscono di altro contributo per l'affitto della propria abitazione.

Le condizioni in cui si trova la famiglia debbono essere debitamente documentate. Il contributo sarà calcolato in base al reddito, così come determinato nel Decreto Legislativo 31 Marzo 1998, n° 109 come modificato dal D.Lgs. n.130/2000, e non potrà superare il 70% delle spese di stipula del contratto di locazione, e/o del canone di locazione mensile di un contratto regolarmente registrato. In ogni caso il sostegno alloggiativi avrà una durata limitata per un massimo di nove mesi nell'anno, e dovrà essere definito nel quadro di un progetto individualizzato di intervento, che abbia l'obiettivo del recupero della autosufficienza sociale ed economica del destinatario.

In caso in cui la famiglia è costretta a lasciare il proprio alloggio, in caso di presenza di minori e in casi di particolare gravità, potrà essere previsto il ricovero in strutture alberghiere o di accoglienza, per un periodo massimo di giorni 30 (trenta).

Nel caso in cui il nucleo familiare risultasse beneficiario del contributo di cui alla legge n. 431/98 il contributo di cui al presente articolo sarà sospeso.

ART. 14

Contributo economico per minori, disabili e anziani collocati in strutture residenziali

Qualora non fosse possibile attivare nessuno degli interventi previsti negli articoli precedenti e pertanto non si riesce a mantenere il minore, l'anziano o il disabile nel proprio ambiente o in altro idoneo nucleo familiare, si farà ricorso al suo collocamento in strutture residenziali.

Le rette corrispondenti al ricovero sono a carico totale o parziale dei parenti tenuti agli alimenti in rapporto alla loro condizione socio-economica o reddituale calcolata secondo quanto stabilito dalla normativa vigenti

In caso di totale impossibilità di intervento da parte delle persone tenute agli alimenti, interverrà l'Amministrazione Comunale, che coprirà la differenza tra il reddito del ricoverato e la retta mensile.

La valutazione della situazione reddituale sarà effettuata così come indicato nel Decreto Legislativo 31 Marzo 1998, n° 109, come modificato dal D.Lgs. n. 130/2000. Le suddette disposizioni sono applicate tenendo conto di quanto fissato dalla Regione Abruzzo , circa il concorso degli utenti, agli oneri connessi al ricovero presso le Residenze Sanitarie Assistite.

Per i cittadini in stato di abbandono, inseriti in strutture residenziali a carico del S.S.N., il Comune può garantire un contributo, che non potrà superare un importo di euro 150,00 mensili.

Gli utenti ospiti in strutture residenziali sono tenuti a concorrere al costo della retta con proprio reddito di pensione e/o con reddito da patrimonio o altro, detratta una quota pari all'importo del minimo vitale di euro 273,72, necessaria allo stesso per le esigenze di natura strettamente personali.

Nei casi in cui l'ospite in strutture residenziali non sia in grado di contribuire, in tutto o in parte, con proprio reddito, alla retta, sono tenuti i familiari ai sensi dell'articolo 433 del Codice Civile.

ART.18 **Termini di validità**

Il presente regolamento entra in vigore trascorsi 15 dalla pubblicazione della deliberazione di approvazione dello stesso.

Esso rimane in vigore in tutte le sue parti sino ad approvazione di deliberazione revisione dello stesso.

TABELLA "1"

FASCE DI REDDITO PER ASSISTENZA ECONOMICA STRAORDINARIA

NR. COMP.T FAM.	FASCIA "A" RIM. 100%	FASCIA "B" RIM. 60%	FASCIA "C" RIM. 20%
1	minimo vitale	€ 7.230,00	€ 9.296,00
2	minimo vitale	€ 11.351,00	€ 13.417,00
3	minimo vitale	€ 14.750,00	€ 16.299,00
4	minimo vitale	€ 17.786,00	€ 20.369,00
5	minimo vitale	€ 20.141,00	€ 22.156,00

maggiorata di 0,35 per ogni componente